



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
78^a Seduta
Giovedì 10 ottobre 2019

Deliberazione n. 428 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per l'esecuzione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica).

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Domenico Tallini
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 22, assenti 9

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i sei articoli, dopo l'intervento per dichiarazione di voto del consigliere Pedà, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito - presenti e votanti 22, a favore 21, astenuti 1 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Tallini

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 15 ottobre 2019



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 428 del 10 ottobre 2019

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE
2015, N. 37 (PROCEDURE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
CARATTERE STRUTTURALE E PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
IN PROSPETTIVA SISMICA)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 ottobre 2019.

Reggio Calabria, 14 ottobre 2019

IL PRESIDENTE
F.to: (Nicola Irto)



RELAZIONE

La presente legge scaturisce dall'esigenza di apportare modifiche alla legge regionale n. 37 del 31 dicembre 2015 al fine di recepire le disposizioni del decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019 recante "Disposizioni urgenti per il rilascio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (detto "sblocca cantieri"), per come modificato dalla legge n. 55/2019.

La legge n. 55/2019 detta, tra l'altro, "disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche" che, di fatto, modificano/integrano alcuni articoli del decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019 che a sua volta modificava/integrava alcuni articoli del d.p.r. 380/2001 laddove, nello specifico, veniva introdotto l'art. 94-bis che prevede la distinzione tra interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità, di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità e "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità.

L'articolo 3, comma 2 del predetto decreto legge dispone che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 28.8.1997, definisce le linee guida per la classificazione delle tre tipologie di interventi sopra specificati, introducendo, nel contempo, anche la tipologia delle varianti di carattere "non sostanziali", per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93 del d.p.r. 380/2001.

Con nota n. 0027957 dell'11 luglio 2019 dell'ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato rilevato che la legge regionale 31 maggio 2019, n. 15 (Modifiche alla l.r. 37/2015), di modifica della legge regionale 37/2015 risulta in contrasto (sopravvenuto) con le disposizioni del decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019 (detto "sblocca cantieri") convertito con modifiche dalla legge n. 55/2019; per tale motivo risulta necessaria l'abrogazione della legge regionale 31 maggio 2019, n. 15.

La Regione Calabria ha intenzione di dotarsi delle specifiche elencazioni per cui è necessario proporre la modifica della legge regionale n. 37 del 31 dicembre 2015 s.m.i. introducendo l'aggiornamento/integrazione normativa, al fine di introdurre la disciplina prevista dall'articolo 3 del decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019.

Alla medesima L.R. n. 37/2015 vengono introdotte altre limitate modifiche ad alcuni articoli in relazione alla modalità di denuncia nelle more della costituzione dell'ufficio denominato Sportello unico per l'edilizia da parte dei comuni, nonché la definizione delle competenze regionali sulle opere di competenza statale.



RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

Contesto Tecnico/economico cui si riferisce la presente legge e gli obiettivi che si intendono realizzare

La legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di apportare modifiche alla legge regionale n. 37 del 31 dicembre 2015 al fine di recepire le disposizioni del Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019 (Disposizioni urgenti per il rilascio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), detto "sblocca cantieri, per come modificato dalla legge 55/2019.

b) Inquadramento.

Nello specifico, la legge n. 55/2019 detta, tra l'altro, "disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche" che, di fatto, modificano/integrano alcuni articoli del Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019 che a sua volta modificava/integrava alcuni articolati del d.p.r. 380/2001 laddove, nello specifico, veniva introdotto l'art. 94 bis che prevede la distinzione tra interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità, di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità e privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità.

Con nota n. 0027957 dell'11 luglio 2019 dell'Ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato rilevato che la legge regionale 31 maggio 2019, n. 15 (Modifiche alla l.r. 37/2015) di modifica della legge regionale 37/2015 risulta in contrasto (sopravvenuto) con le disposizioni del Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019 (detto sblocca cantieri) convertito con modifiche dalla legge n. 55/2019. Per tale motivo risulta necessaria l'abrogazione della legge regionale 31 maggio 2019, n. 15.

Alla medesima L.R. n. 37/2015 vengono introdotte altre limitate modifiche ad alcuni articoli in relazione alla modalità di denuncia nelle more della costituzione dell'ufficio denominato Sportello unico per l'edilizia da parte dei comuni, nonché la definizione delle competenze regionali sulle opere di competenza Statale.

c) Fruitore della proposta,

La presente legge è rivolta a cittadini, professionisti e enti che intendano realizzare interventi edilizi di nuova costruzione o su strutture esistenti.

d) Oneri finanziari

La presente legge non comporta alcun onere finanziario per l'amministrazione, stante che è da ritenersi esclusivamente di natura ordinamentale.

Tale non incidenza economica si riferisce a tutto l'articolo oggetto di modifica e specificatamente ai seguenti articoli:



Consiglio Regionale della Calabria

Articolo 1	Abroga la legge regionale 31 maggio 2019, n. 15. La norma non comporta spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 2	Modifica l'art. 2 della legge regionale 37/2015 demandando al competente dipartimento la definizione degli elenchi di interventi classificati per rilevanza. La norma non comporta spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 3	Aggiunge alla legge regionale n. 37/2015 l'articolo 3bis che chiarisce che la Regione non è competente sull'autorizzazione di opere di rilevanza statale ancorché localizzate sul territorio regionale. La norma non comporta spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 4	L'articolo norma la modalità di trasmissione delle istanze da parte dei cittadini per quanto di competenza e in particolare l'interfaccia fra Regione e Sportello Unico dell'Edilizia comunale. Stabilisce un transitorio in cui i comuni dovranno adeguarsi a tali modalità. Allo scadere del transitorio cambieranno esclusivamente le modalità di trasmissione delle istanze che saranno trasmesse allo SUE. Le attività svolte dalla Regione rimarranno sostanzialmente invariate durante il periodo transitorio e, successivamente, svolgerà solo le attività già ora di propria pertinenza. Poiché l'attività di competenza della regione nel periodo transitorio non varierà, essa sarà svolta con risorse umane e finanziarie già assegnate e in merito il dirigente di settore e il dirigente generale attestano che la norma non comporta spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 5	Clausola di invarianza finanziaria
Articolo 6	L'articolo disciplina l'entrata in vigore della legge e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Calabria

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art 1		Euro 0,00
Art 2		Euro 0,00
Art 3		Euro 0,00
Art 4		Euro 0,00
Art 5		Euro 0,00
Art 6		Euro 0,00

Missione	Programma	Titolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Note
//	//	//	//	//	//	//
		Totale	//	//	//	//

- spesa annua a regime 0,00 €
- oneri di gestione 0,00 €

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- ☐ utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso ☐
- ☐ Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti ☐



Consiglio Regionale della Calabria

- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale ☐

- ☐ utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa ☐

- Programma n. _____

1.2 variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

- ☐ Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____

- ☐ incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente ☐

- Tipologia n. _____

1.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa: ☐

- ☐ Programma n. _____

1.4 imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente: ☐

- ☐ Programma n. _____

2 GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- ☐ utilizzo delle risorse stanziare nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso ☐



Consiglio Regionale della Calabria

➤ Anno _____

➤ Missione U.20 Fondi e accantonamenti – Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti- Titolo 1 spese correnti ☐

➤ Missione U.20 Fondi e accantonamenti – Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 spese in conto capitale ☐

☐ utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa ☐

➤ Anno _____, Programma n. _____

2.2 variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

☐ Titolo di Entrata _____, Tipologia _____, Categoria _____

☐ incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente ☐

➤ Anno _____, Tipologia n. _____

2.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa: ☐

☐ Anno _____, Programma n. _____

2.4 imputazione esatta ad una o più Programmi del bilancio pluriennale vigente: ☐

☐ Anno _____, Programma n. _____

[Handwritten signature]



Consiglio Regionale della Calabria

3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

☐

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA"

☒

IL SEGRETARIO

F.to: (Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 1

(Abrogazione della l.r. 15/2019)

1. È abrogata la legge regionale 31 maggio 2019, 15 (Modifiche alla l.r. 37/2015).

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 37/2015)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per l'esecuzione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica), sono inseriti i seguenti:

«4. Ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, del d.p.r. 380/2001, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte II del medesimo decreto e nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83 dello stesso d.p.r., gli interventi edilizi si considerano suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità;
- b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità;
- c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità.

5. La Regione, sulla base delle linee guida concernenti i criteri per l'assegnazione dei diversi interventi edilizi alle categorie di cui al comma 4, che saranno emanate dal Ministro delle infrastrutture e trasporti ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001, predispone e adotta specifiche elencazioni di adeguamento per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 4, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 del d.p.r. 380/2001.

6. E' demandato al dipartimento regionale competente, il compito di predisporre le specifiche elencazioni di cui al comma 5. In caso di mancato adeguamento, le previsioni delle linee guida trovano integrale applicazione sul territorio regionale.».

Art. 3

(Integrazione della l.r. 37/2015)

1. Dopo l'articolo 3 bis della l.r. 37/2015, è inserito il seguente:

«Art. 3 ter

(Controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture statali o di interesse statale)

1. Non rientrano nelle competenze della Regione le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere pubbliche, delle opere inerenti ai





Consiglio Regionale della Calabria

servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale, delle strade e autostrade e relative pertinenze, nonché delle opere inerenti i trasporti e impianti fissi di interesse nazionale, la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione sono svolte dalle competenti amministrazioni.».

Art. 4

(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 37/2015)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 37/2015, sono inseriti i seguenti:

«3. I Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, entro e non oltre il 30 giugno 2020, costituiscono l'ufficio denominato Sportello unico per l'edilizia (SUE), di cui all'articolo 5 del d.p.r. 380/2001.

4. Le procedure previste dall'articolo 65, commi 1 e 6 e dall'articolo 93 del d.p.r. 380/2001 sono effettuate presso il SUE di cui al comma 3.

5. Nelle more dell'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 3, le procedure indicate al comma 4 sono effettuate presso i settori tecnici regionali competenti per territorio.».

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

E' conforme all'originale e si compone di n. 11 pagine.

Reggio Calabria, 15 ottobre 2019

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)